

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 26 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	685
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Provvidenze a favore della canapa (Approvato dal Senato) (3035) . . . . .	685
PRESIDENTE . . . . .	685, 686, 687
GOMEZ D'AYALA . . . . .	685, 687
GRIFONE . . . . .	686
FERRARI RICCARDO . . . . .	686
TRUZZI . . . . .	686
ROSATI, <i>Relatore</i> . . . . .	687
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i> . . . . .	687
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
TRUZZI ed altri: Riduzione dei canoni d'affitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche (3098) e GOMEZ D'AYALA ed altri: Disposizioni a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche (2899) . . . . .	688
PRESIDENTE . . . . .	688, 689, 690
GOZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	688, 689
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato e la agricoltura e le foreste</i> . . . . .	688, 689
AUDISIO . . . . .	688
FERRARI RICCARDO . . . . .	689
FRANZO . . . . .	689
FINA . . . . .	689
FORA ALDOVINO . . . . .	689
GOMEZ D'AYALA . . . . .	690
TRUZZI . . . . .	690
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	691

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Del Vescovo e Romano.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore della produzione della canapa. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (3035).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3035, già approvato dal Senato, sulle provvidenze a favore della produzione della canapa.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, i primi tre articoli del provvedimento sono già stati esaminati ed approvati dalla nostra Commissione. Dovremmo procedere nell'esame dell'articolo 4 del quale do nuovamente lettura:

« Il Consorzio nazionale produttori canapa è esente dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile ».

GOMEZ D'AYALA. Prego l'onorevole Presidente di consentirmi di profittare della ripresa della discussione per presentare un articolo aggiuntivo che troverebbe la collocazione più opportuna dopo l'articolo 2, divenendo, così, l'articolo 2-bis.

Abbiamo già detto che nostra preoccupazione essenziale è di evitare che questi contributi si disperdano per mille vie e non giungano ai produttori, e, in modo particolare, ai piccoli e medi produttori.

Di conseguenza vogliamo in ogni caso assicurarci con una norma precisa che i contributi vadano, in una percentuale molto elevata, a favore dei produttori e con precedenza, come abbiamo già suggerito per molte altre leggi che abbiamo già approvato, a favore dei piccoli e medi.

L'articolo aggiuntivo che propongo è il seguente:

« I contributi di cui all'articolo precedente, in misura non inferiore all'80 per cento degli stanziamenti complessivi, saranno concessi ai produttori, e, con assoluta precedenza, ai piccoli e ai medi ».

Prevedo le obiezioni, che fanno capo a ragioni di opportunità, che possano essere opposte al mio emendamento. Farò tuttavia presente che la legge dovrà quasi certamente tornare al Senato, dato il parere della IV Commissione, la quale, intanto, è oberata da una quantità tale di provvedimenti che non credo possa inserire rapidamente l'argomento nel suo ordine del giorno e, in secondo luogo, non è prevedibile che ritorni sul parere già dato per modificarlo.

Se dunque, dobbiamo ritardare l'approvazione del provvedimento fino ad ottobre, tanto vale fare in modo che la legge in esame diventi effettivamente una legge rispondente alle finalità prefissate.

Ecco le ragioni del mio emendamento. So per esperienza diretta come somme enormi siano sempre assorbite da enti ed istituti sotto vari titoli: di una sperimentazione, per esempio, che non si fa mai o che si fa solo per giustificare la richiesta e la concessione di questi contributi. La mia affermazione è grave, però coloro i quali hanno seguito proprio la questione canapiera sanno bene come queste cose vadano.

PRESIDENTE. Credo che si potrebbe ottenere lo stesso risultato sollecitato dall'emendamento Gomez D'Ayala attraverso la formulazione di un ordine del giorno in cui si invitasse o si impegnasse il Governo ad erogare i contributi in un certo senso piuttosto che in un altro. Mi pare che questa sia la via più regolare. La legge approva gli stanziamenti, poi, attraverso gli ordini del giorno, si danno indicazioni al Governo sull'indirizzo da seguire. È questa la procedura più conforme all'ordine naturale delle cose

in quanto la determinazione delle percentuali appartiene al momento di esecuzione della legge. Un ordine del giorno, pertanto, risponderebbe meglio alla prassi legislativa che la nostra Commissione ha sempre seguito.

GRIFONE. Debbo far presente agli onorevoli colleghi che a mio avviso è inutile continuare a discutere ed approvare gli articoli di questa legge quando esiste un impedimento decisivo consistente nel parere negativo espresso dalla IV Commissione finanze e tesoro.

Questa legge, inoltre, serve a compensare la riduzione apportata al prezzo del prodotto grezzo per favorire gli industriali offrendo loro la materia prima a prezzi bassissimi.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi sanno, se noi insistessimo nel nostro intento e la Commissione finanze e tesoro non recedesse dal suo, dovremmo, a norma del Regolamento, o rinviare il disegno in Aula o procedere nell'esame a Commissioni riunite. Ma per notificare alla IV Commissione il nostro punto di vista sull'articolo 4 dobbiamo, appunto, continuare nell'approvazione degli articoli, astenendoci, però, dalla votazione finale a scrutinio segreto.

FERRARI RICCARDO. Secondo me poche leggi sono così evidentemente e immediatamente favorevoli agli agricoltori come questa sottoposta al nostro esame. Che gli industriali riescano a spuntare un prezzo d'acquisto basso, che rende loro possibile di resistere alla concorrenza delle altre fibre, è nell'interesse stesso della canapicoltura.

Così come si traduce in un vantaggio per tutti i canapicoltori questa integrazione del prezzo da parte dello Stato che offre la possibilità di continuare a coltivare la canapa in Italia traendone un prezzo sufficientemente remunerativo. Gli industriali in realtà potrebbero benissimo rivolgersi ai mercati esteri per i loro approvvigionamenti qualora il prezzo della canapa italiana, mancando l'integrazione statale, fosse troppo elevato.

Concordo quindi con la tesi dell'onorevole Presidente di proseguire nell'approvazione degli articoli. Del resto la legge è presentata anche dal Ministro delle finanze il quale, nel caso in cui non avesse voluto aderire all'esenzione dalla ricchezza mobile di cui all'articolo 4, avrebbe potuto aumentare il contributo.

TRUZZI. Faccio osservare agli onorevoli colleghi che un fatto è certo: se la legge non passa i coltivatori di canapa non potranno avere l'integrazione. Ora non credo che la nostra Commissione debba assumersi di fronte ai coltivatori questa pesante responsabilità di privarli dell'integrazione: lasciamo questa

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

responsabilità alla Commissione finanze e tesoro. Se siamo d'accordo su questo argomento sembra difficile che la nostra Commissione non debba approvare il disegno di legge.

ROSATI, *Relatore*. Rispondo alle osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi. A mio avviso, vantaggi ai produttori possono essere concessi in maniera diretta, mediante la corresponsione di contributi; oppure in modo indiretto mediante il miglioramento delle attrezzature e dei servizi del Consorzio, abbassandone conseguentemente i costi di gestione.

Quindi ritengo che ci si possa limitare a formulare un ordine del giorno, che potrebbe essere accettato da tutti, perché le somme siano erogate in maniera tale che si risolvano direttamente od indirettamente a vantaggio dei produttori. Quanto alle argomentazioni dell'onorevole Grifone, esse conducono, mi pare, ad una conseguenza opposta a quella prospettata; se vi è stato un abbassamento nei prezzi, esso ha danneggiato i produttori. Questo provvedimento integrativo, pertanto, dovrebbe essere il benvenuto.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo intende esprimere il proprio parere intorno all'articolo 4 che stiamo esaminando, ed intende tracciarne anche la storia. Devo ricordare alla Commissione che quando il Comitato tecnico dei Ministri, il 30 gennaio, stabilì le condizioni di cessione della canapa sul mercato nazionale, che si concretarono in una riduzione di lire 3.800 al quintale nei confronti dell'annata precedente, si assicurò l'intervento dello Stato per coprire la differenza e non far pesare sui produttori la sfavorevole congiuntura.

Infatti il disegno di legge prevede una serie completa di provvidenze, affinché i produttori ottengano un ricavo che si avvicini il più possibile a quello realizzato nelle annate precedenti. Senonché la somma stanziata di 750 milioni, ai quali si aggiungono i 750 milioni dell'esercizio 1958-59 ed i trecento milioni dell'esercizio 1959-60 non riesce a coprire il divario delle 3.800 lire per quintale della differenza di prezzo. Ecco perché nello stesso provvedimento di legge si mira ad ulteriormente alleggerire i produttori sottraendoli al gravame rappresentato dal pagamento della ricchezza mobile.

Perché la IV Commissione finanze e tesoro si oppone a questa esenzione? Probabilmente perché essa fa questo ragionamento: che, rinunciando il conferente ad una parte del suo reddito a favore del Consorzio, e fornendo il Consorzio, d'altra parte, al conferente un ser-

vizio ad esso utile, ne ritrarrebbe un ricavo implicante un reddito tassabile.

Ora il ragionamento sarebbe giusto se il consorzio attuasse con la canapa un procedimento lavorativo industriale, tale da consentire delle vendite con maggior ricavo in relazione al prodotto grezzo; e ciò verrebbe a rappresentare per i canapicoltori un maggior reddito in rapporto a quello ricavabile dal solo prodotto.

Ma nel caso specifico la situazione è diversa, in quanto qui è la legge che, nell'interesse non soltanto dei canapicoltori ma della collettività, ha voluto che la canapa venisse venduta al consorzio di gestione da essa stessa voluto.

Va notato che s'avvantaggiano di questa situazione tutte le categorie interessate: infatti il prezzo viene ogni anno stabilito d'accordo fra i canapicoltori e gli industriali, ed in mancanza dal C.I.P., cioè dal Governo. Viene garantita, così, l'uniformità del prezzo, qualunque sia la zona di produzione e l'entità della partita; di conseguenza se ne avvantaggiano soprattutto i piccoli coltivatori. Il canapicoltore a sua volta rimborsa al consorzio le spese sostenute per la difesa del prodotto, e questo rimborso, secondo il parere del Ministero dell'agricoltura, non può motivare nessun reddito tassabile a carico dello stesso consorzio. Questi i motivi che hanno ispirato il Ministero dell'agricoltura, d'accordo con quello delle Finanze, all'inserimento dell'articolo 4, e lo stimolano tuttora ad insistere per ottenere l'approvazione dell'articolo stesso.

GOMEZ D'AYALA. Dato che dobbiamo attendere il parere definitivo della IV Commissione finanze e tesoro, penso che potremmo esaminare tutti gli articoli e rinviare al momento della votazione a scrutinio segreto anche la votazione del mio emendamento. In tale circostanza, se la Commissione finanze e tesoro ci costringesse a rinviare la legge al Senato, allora insisterei sulla votazione del mio emendamento. Diversamente sarei disposto a convertirlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora può rimanere stabilito, se la Commissione non si oppone, che voteremo tutto il disegno di legge, rinviando la votazione segreta nell'attesa del nuovo parere della IV Commissione. Rimane del pari sospesa la discussione dell'emendamento Gomez D'Ayala.

*(Così rimane stabilito).*

Pongo in votazione l'articolo 4.

*(È approvato).*

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

Do lettura dell'articolo 5.

« Alla copertura dell'onere di 750 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto gli onorevoli colleghi che, mentre l'approvazione degli articoli del disegno di legge esprime la volontà della Commissione di approvarlo nella sua integrità, la votazione finale di esso a scrutinio segreto è sospesa nell'attesa che la IV Commissione permanente finanze e tesoro, comunichi se insista o meno nel parere già espresso.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Truzzi ed altri: Riduzione dei canoni d'affitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche. (3098); e Gomez D'Ayala ed altri: Disposizioni a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche. (2899).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge numero 3098 e 2899 d'iniziativa rispettivamente dei deputati Truzzi, Gozzi, Bertone e Gomez D'Ayala ed altri, ambedue concernenti la riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche. Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso dell'ultima seduta, il relatore, onorevole Gozzi, diede notizia alla Commissione di un testo concordato, elaborato in comune accordo dagli onorevoli Truzzi e Gomez D'Ayala. Questo testo concordato che risulta dalla fusione dell'articolo 8 della proposta di legge Bonomi, Truzzi ed altri (« Istituzione di un fondo di solidarietà contro le calamità in agricoltura e provvidenze per i produttori agricoli danneggiati dalle avversità atmosferiche nell'estate 1957 ») (2969) e degli articoli della proposta Gomez D'Ayala n. 2899, già citata, costituisce oggi la proposta Truzzi ed altri (3098) sottoposta al nostro esame congiuntamente alla proposta Gomez D'Ayala.

GOZZI, *Relatore*. Le due proposte di legge sulle quali già ho riferito, in sostanza, nel corso dell'ultima seduta, si riferiscono ai danni arrecati alle colture dalle avversità atmosferiche.

Poiché tali danni si ripercuotono particolarmente sugli agricoltori affittuari i quali, nella maggior parte dei casi, traggono tutti i mezzi di sostentamento dalla terra su cui vivono, si è reso necessario adottare un provvedimento di legge che attenui nei loro confronti la gravità della situazione e a ciò mira la proposta di legge Truzzi ed altri sottoposta all'esame della nostra Commissione e di cui, date le alte finalità sociali, non ho difficoltà a proporre l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo 1.

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stabilire, con decreto da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le provincie per le quali, essendosi verificate in tutto o in parte del loro territorio eccezionali avversità atmosferiche, per l'annata agraria 1956-57, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, debbono determinare riduzioni dei canoni di affitto di fondi rustici, nella misura percentuale dal 25 al 40 per cento, per ciascuna zona agricola danneggiata a seconda dei danni subiti.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Presento, a nome del Governo, i seguenti emendamenti:

« *Alle parole*: 15 giorni, *sostituire le parole*. 20 giorni ».

« *Alle parole*: nella misura percentuale dal 25 al 40 per cento, *sostituire le parole*: nella misura percentuale dal 20 al 40 per cento ».

AUDISIO. Presento il seguente emendamento:

« *Alle parole*. avversità atmosferiche, *aggiungere le parole*: o calamità naturali ».

Sono sollecitato alla presentazione del mio emendamento dalla duplice esigenza di adeguare la dizione del testo a quella del disegno di legge n. 3031, sulle alluvioni, recentemente discusso in Aula, e di evitare che taluni eventi atmosferici, dannosi per l'agricoltura, pos-

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

sano non essere considerati fra le avversità atmosferiche.

FERRARI RICCARDO. Vorrei mi si assicurasse che in queste eccezionali avversità atmosferiche sono compresi il gelo e le brinate.

FRANZO. Condivido i timori espressi dall'onorevole Audisio, soprattutto per quanto riguarda le grandinate giacché si ritiene che per esse vi sia la possibilità di coprire il rischio con un'assicurazione, cosa invece che non si verifica per le gelate e le brinate. Per questo motivo vorrei avere assicurazioni in ordine all'applicabilità della legge che stiamo esaminando anche ai danni arrecati da esse.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Non ha difficoltà ad assicurare l'onorevole Franzo.

FINA. Devo dire che non mi convince la dizione: « ... dal 25 al 40 per cento... a seconda dei danni subiti. Non mi convince perché non è previsto il caso che i danni risultino di entità ancora superiore alle previsioni.

FORA ALDOVINO. Anch'io vorrei un chiarimento: siccome in qualche caso i canoni di affitto hanno già subito riduzione per effetto di leggi precedenti, vorrei sapere se le riduzioni che stiamo approvando si applicano anche ai canoni già ridotti.

GOZZI, *Relatore*. Desidero rimanga a verbale che questo compito della determinazione delle riduzioni dei canoni di affitto affidato coll'articolo 1 alle Commissioni provinciali, deve essere inteso come un compito nuovo, non come un compito che si inserisca nelle leggi precedenti istitutive delle Commissioni tecniche provinciali specializzate. Tengo a fare questa dichiarazione affinché non sorgano discussioni in sede interpretativa se questi compiti e determinazioni rientrano o non rientrano nelle mansioni affidate dalle precedenti leggi istitutive delle commissioni stesse.

Un'altra osservazione devo fare sulle « avversità atmosferiche ». Nessuna difficoltà ad aggiungere alle « avversità atmosferiche » anche le « calamità naturali » in modo che si possa avere la sicurezza dell'inclusione nell'elenco di questi avvenimenti anche delle alluvioni, delle gelate, delle brinate e delle grandinate. Bisogna tener tuttavia presente che tutte queste avversità e calamità debbono presentare il requisito di « eccezionalità ». Deve essere l'eccezionalità dell'evento a giustificare l'intervento della legge. Ché se questo concetto non fosse tale, allora rientremmo nella normale prevedibilità dei fatti per cui in sede di rapporto contrattuale questa è a carico del fittavolo in base a un principio generale dell'ordinamento giuridico.

Questo chiarimento era necessario per giustificare a sua volta l'eccezionalità dell'intervento legislativo che ci apprestiamo a votare. Per quanto riguarda il quesito posto dall'onorevole Fora ritengo che la legge si applichi senz'altro anche ai canoni di affitto già ridotti in virtù di precedenti disposizioni legislative.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non sono contrario all'emendamento Audisio benché mi pare il problema sia già risolto da quella disposizione della legge che attribuisce al Ministro dell'agricoltura il compito di indicare le province alle quali la legge stessa va applicata; ritengo esauriente la risposta data dal relatore all'onorevole Fora; quanto al quesito posto dall'onorevole Fina, dirò che, nel caso si prospettasse l'eventualità da lui prevista, si applicherebbero, ritengo le norme generali del Codice civile. All'onorevole Ferrari Riccardo rispondo che le gelate e le brinate sono senz'altro comprese fra le avversità naturali, cui si riferisce la legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 fino alla parola « entro ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo Pugliese.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguito dell'articolo fino alle parole « avversità atmosferiche ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Audisio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguito dell'articolo dalle parole « per », alle parole « percentuale dal ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento sostitutivo Pugliese.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(*È approvata*).

L'articolo 1, modificato, risulta pertanto del seguente tenore:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stabilire, con decreto da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

della presente legge, le provincie per le quali, essendosi verificate in tutto o in parte del loro territorio eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali per l'annata agraria 1956-57, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, debbono determinare riduzioni dei canoni di affitto di fondi rustici, nella misura percentuale dal 20 al 40 per cento, per ciascuna zona agricola danneggiata a seconda dei danni subiti.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« I canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati e compresi nelle provincie stabilite nel decreto ministeriale debbono essere ridotti nella misura determinata dalla commissione tecnica provinciale ai sensi dell'articolo 1.

In caso di controversia, la sezione specializzata per l'equo canone di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, applicherà la riduzione entro i limiti indicati nel precedente comma ».

GOMEZ D'AYALA. Presento il seguente emendamento:

« *Alle parole:* debbono essere, *sostituire le parole:* sono ».

PRESIDENTE. Presento il seguente emendamento:

« *Alle parole:* entro i limiti indicati nel precedente comma, *sostituire le parole:* determinata dalla commissione tecnica provinciale ai sensi dell'articolo 1 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 fino alla parola « ministeriale ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Gomez D'Ayala.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguito dell'articolo fino alla parola « riduzione ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Germani.

(È approvato).

L'articolo 2 modificato risulta pertanto il seguente:

« I canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati e compresi nelle provincie stabilite nel decreto ministeriale sono ridotti nella misura determinata dalla commissione tecnica provinciale ai sensi dell'articolo 1.

In caso di controversia, la sezione specializzata per l'equo canone di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, applicherà la riduzione determinata dalla Commissione tecnica provinciale ai sensi dell'articolo 1 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile.

L'affittuario può ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« La presente legge antra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

TRUZZI. Presento il seguente emendamento:

« *Sostituire alla parola:* stesso, *le parole:* successivo a quello ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 fino alla parola « giorno ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Truzzi.

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(È approvata).

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

L'articolo 4 risulta così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge n. 3028 e 2899 sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge nn. 3028 e 2899.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge:

TRUZZI ed altri: « Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche » (3098) e GOMEZ D'AYALA ed altri: « Disposizioni a fa-

vore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche » (2988):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Armosino, Audisio, Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Biasutti, Bolla, Burato, Calasso, Capua, Chiarini, Compagnoni, Fina, Fogliazza, Fora Aldovino, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Grifone, Helfer, Magnani, Marengi, Marilli, Massola, Miceli, Pavan, Pirastu, Rosati, Sangalli, Sodano, Stella, Truzzi e Zanoni.

**La seduta termina alle 11,10.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI